



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENCINI, MOLINARI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2016

Modifiche al codice penale in materia di sanzioni conseguenti a atti di aggressione nei confronti di persone affette da disabilità psichica o fisica

ONOREVOLI SENATORI. – La recente aggressione a Olbia di una persona affetta da disabilità psichica da parte di un soggetto che gli ha provocato lesioni personali ha destato profonda impressione ed ha fatto emergere l'insufficienza sanzionatoria di atti così brutali, efferati e gratuiti. La già ingiustificata ed inaccettabile violenza personale assume contorni assai più gravi se commessa verso persone incapaci di difendersi in quanto denota da un lato una disprezzabile vigliaccheria per la disparità di mezzi dell'aggressore rispetto a quelli dell'agredito, da un altro insensibilità per i doveri di solidarietà sociale posti a fondamento della nostra Costituzione che dovrebbero indurre a proteggere chi è più debole e non a infierire su di esso. La particolare odiosità di siffatte condotte impone una ferma reazione sociale mediante l'aggravamento sanzionatorio di tutti i delitti commessi con violenza in danno di persone affette da disabilità, che valga a renderne ancor più manifesta l'inaccettabilità. A questi obiettivi risponde l'articolo 1, che prevede sanzioni più severe quando gli atti di aggressività lesiva sono commessi in danno di persone affette da *deficit* psichico o fisico. Non si ritiene di dare specifiche indicazioni sul concetto di deficit psichico o fisico, che appartiene a categorie mediche o di comune esperienza. Né è necessario specificare che quella condizione personale deve essere percepibile dall'aggressore, trattandosi di questione che involge la sussistenza dell'elemento psicologico e quindi rientra nella regola generale secondo la quale l'autore di un reato debba essere stato nella condizione di percepire lo stato fisiopsichico della vittima. La particolare inaccettabilità dell'atto e accentuata dalla sua

diffusione nel «*social network*». Tale condotta, oltre che essere significativa di insensibilità perchè espone la persona offesa ad una seconda vittimizzazione, è anche espressiva di acuta immaturità connessa con l'esibizionismo di sé, per giunta mentre si compie un atto riprovevole. Inoltre, essa contribuisce a diffondere il compiacimento per comportamenti delittuosi, in questo caso commessi con violenza, quasi a farne gesti destinati all'imitazione. In tal modo si opera da cassa di risonanza di atti delittuosi che possono, soprattutto nei più deboli, produrre apprezzamento ed emulazione. Quello in esame è un fenomeno tanto diffuso quanto grave, che va stigmatizzato anche attraverso la sanzione. Si tratta non di operare in un quadro censorio, ma di impedire enfatiche condotte delittuose: obiettivo già perseguito dal nostro ordinamento attraverso la punizione dell'istigazione a commettere reati o dell'apologia di reato. Insomma, non si punisce un'idea, ma si persegue la celebrazione del male. A ciò mira l'articolo 2. Infine, occorre osservare che la violenza diventa purtroppo un fatto strutturale della nostra società. L'aggressività è sempre più sviluppata; e le uccisioni di donne e bambini connesse con il fallimento di relazioni affettive, stanno ormai quasi quotidianamente funestando la nostra vita comunitaria. Si ritiene, però, che l'inasprimento delle pene non sia inutile, anzi abbia in valore pedagogico, giacché serve a lanciare inequivocabili messaggi di disapprovazione delle condotte; d'altra parte, il sistema penale, per quanto concerne i testi normativi, serve proprio ad individuare i beni giuridici da proteggere con sanzioni penali adeguate. Tuttavia, si ritiene che il nostro Paese sia ancora troppo

indietro nell'individuazione e nella organizzazione di programmi culturali volti ad indicare la pericolosità dell'azione violenta e la preferenza per i modelli di gestione non violenta del conflitto. Non mancano le convenzioni internazionali che indicano tali programmi come utili e necessari, da ultimo la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le

donne (convenzione di Istanbul). Tali programmi di diffusione culturali sono ormai divenuti sempre più necessari se si vuole per tempo tentare di arginare una deriva violenta della nostra società che corrode il patto sociale e il solidarismo che ne sta alla base, come indicato soprattutto nei primi articoli della Carta fondamentale. A tale obiettivo si rivolge l'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di omicidio, percosse o lesioni personali in danno di persona affetta da deficit psichico o fisico)

1. Dopo l'articolo 585 del codice penale é introdotto il seguente:

«Art. 585-bis. - (*Omicidio, percosse o lesioni personali in danno di persona affetta da deficit psichico o fisico*). - Chiunque cagiona la morte di una persona affetta da *deficit* psichico o fisico a seguito di percosse o lesioni personali è punito con la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

Se il delitto di cui all'articolo 581, primo comma, è commesso in danno di persona affetta da *deficit* psichico o fisico si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.

Se il delitto di cui all'articolo 582 è commesso in danno di persona affetta da *deficit* psichico o fisico si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Qualora ricorra la circostanza di cui all'articolo 583, comma 1, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni; nel caso di cui all'articolo 583, secondo comma, si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni.

Se il delitto di cui all'articolo 584 è commesso in danno di persona affetta da *deficit* psichico o fisico la pena ivi prevista e aumentata della metà e non si fa luogo a giudizio di comparazione tra l'aggravante e le attenuanti».

Art. 2.

(Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante di divulgazione sui social network di un atto di aggressione compiuto in danno di persona affetta da deficit psichico o fisico)

1. Dopo l'articolo 585-*bis* del codice penale è introdotto il seguente:

«Art. 585-*ter.* - *(Circostanza aggravante di divulgazione sui social network di un atto di aggressione compiuto in danno di persona affetta da deficit psichico o fisico).* - Se vengono diffuse su *social network* immagini relative ad un qualunque atto di aggressione, compiuto in danno di persona affetta da deficit psichico o fisico, la pena prevista per il delitto è aumentata da un terzo alla metà. Colui che ha filmato e diffuso su siti *internet* o su *social media* l'aggressione risponde dello stesso delitto a titolo di concorso.

Chiunque concorre a diffondere su *social network* le immagini di cui al primo comma senza avere commesso o concorso a commettere il delitto di cui al medesimo comma è punito con l'ammenda da euro 5.000 a 20.000.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo si applica la pena accessoria della sospensione rispettivamente per un anno e per tre mesi dalla iscrizione a tutti i gestori di siti *internet* o di *social media*. La violazione di tale pena accessoria, da chiunque commessa, comporta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da euro 2.000 a 20.000».

Art. 3.

(Programmi di prevenzione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della salute, il Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, con il coinvolgimento dei soggetti competenti, redige un programma delle misure legislative, amministrative e organizzative necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza in danno di persone affette da *deficit* psichico o fisico. In particolare, il suddetto programma deve prevedere l'inclusione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di materiali didattici, appropriati al livello cognitivo degli allievi, relativi a temi quali il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e il diritto all'integrità personale, nonché per promuovere tali principi nelle strutture di istruzione non formale, nelle istituzioni socio-sanitarie, nei centri sportivi, culturali, di svago e nei *mass media*. Il programma prevede altresì il livello di coinvolgimento finanziario ed organizzativo delle regioni e delle altre istituzioni territoriali.

